

# **Relazione tecnico finanziaria sulla preintesa in materia di criteri generali per l'incentivazione dei dirigenti addetti all'ufficio legale che svolgono l'attività di patrocinio legale a favore dell'ente**

## ***Inquadramento generale***

L'oggetto della disciplina contenuta nella preintesa sottoscritta in data 15 dicembre 2008 è la materia degli incentivi al personale che esercita il patrocinio legale a favore dell'ente così come previsto dall'articolo 37 del CCNL 23 dicembre 1999.

La disposizione contrattuale infatti specifica che gli enti provvisti di Avvocatura disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, **dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente**, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 valutando l'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati dalla erogazione della retribuzione di risultato

La materia è oggetto di contrattazione decentrata per effetto delle norme previste dall'articolo 26 comma 1 lettera e) e dell'articolo 4 comma 1 lettera f) del CCNL 23 dicembre 1999.

La prima disposizione specifica che le risorse destinate ai compensi previsti dal citato articolo 37 fanno parte del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, nella categoria delle c.d. "risorse che specifiche disposizione di legge finalizzano all'incentivazione della dirigenza".

La seconda disposizione in modo espresso afferma che sono oggetto di contrattazione decentrata anche i criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 26 comma 1 lettera e), fra cui vi sono, appunto, anche quelle destinate all'incentivazione delle attività connesse al patrocinio legale svolto a favore dell'ente.

## ***Presupposti dell'incentivo ed aventi diritto***

L'incentivo spetta al personale dirigenziale, addetto agli uffici legali, che abbia svolto attività di patrocinio legale nell'ambito di controversie risolte, con provvedimento giudiziale, in senso favorevole all'ente; non viene invece attribuito per tutte quelle cause in cui l'ente è risultato soccombente.

L'incentivo è inoltre escluso in relazione alle controversie risolte in via stragiudiziale.

## ***Modalità di quantificazione dell'incentivo***

L'entità dell'incentivo viene determinato con modalità diverse a seconda che il giudice condanni la controparte al pagamento delle spese, oppure decida per la compensazione delle spese.

Nel primo caso, l'entità dell'incentivo corrisponde all'ammontare degli onorari e dei diritti direttamente liquidati dal giudice, con esclusione delle voci tariffarie qualificate come "spese generali" e con detrazione delle spese di domiciliazione liquidate, in relazione alla medesima causa, a favore di avvocati esterni all'ente.

Nel secondo caso, invece, il dirigente che ha patrocinato la causa presenta una parcella nella quale, in relazione all'attività svolta, sono indicati gli onorari e i diritti spettanti, applicando le tariffe minime, ulteriormente ridotte del 50%.

## ***Limiti individuali all'ammontare annuale percepibile***

L'incentivo complessivo annuale liquidabile per l'attività di patrocinio legale non può comunque essere superiore al 20% del trattamento economico complessivo percepito dallo stesso soggetto nell'anno precedente a quello di riferimento.

## ***Oneri contributivi ed oneri fiscali***

I compensi incentivanti calcolati con le metodologie a cui si è accennato si intendono comprensivi degli oneri contributivi, nel senso che, per determinare l'entità di ciò che è in concreto liquidabile al soggetto interessato, dal loro ammontare sono da scorporare i relativi contributi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 208 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

L'IRAP invece non va scorporata dai compensi ma va posta direttamente a carico dell'amministrazione; a tal proposito si vedano i pareri della corte dei conti Emilia Romagna n. 34/2007 e n. 7/2008

## ***Copertura finanziaria***

Le risorse previste dall'articolo 26 comma 1 lettera e) del CCNL 23 dicembre 1999, fra le quali rientrano i compensi professionali dell'avvocatura oggetto della preintesa, transitano sul fondo della dirigenza come partite di giro, nel senso che su di esso è iscritto l'ammontare effettivamente liquidato agli aventi diritto nell'anno di riferimento.

A tal proposito, anno per anno, il dirigente del settore in cui è incardinata l'avvocatura comunale iscrive, su appositi stanziamenti del PEG, le risorse che ritiene necessarie per provvedere al pagamento dei compensi professionali secondo le disposizioni del presente disciplinare, comprese le quote relative all'IRAP.

In sostanza l'onere che, di anno in anno, deriva dal presente contratto decentrato viene quantificato in sede di approvazione del bilancio di previsione e del PEG; le risorse effettivamente stanziare con gli atti di programmazione finanziaria rappresentano un limite all'erogazione dei compensi ed integra la fattispecie del diritto alla percezione del medesimo compenso.

In fase di prima applicazione del contratto, le risorse che sono già state impegnate dal dirigente interessato ammontano ad **€ 15.000**. (voce di bilancio 309.00.01 impegno n. 1800 come da determinazione n. 1907 del 14 dicembre 2007).

Riccione: 22 dicembre 2008

Il dirigente del settore  
Risorse Umane  
Dott. Agostino Bizzocchi  
.....